



# CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 18/09/2020

OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA ALPIANO DI LOTTIZZAZIONE APC6 – LOCALITA' "BRANCADORO.

L'anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di Settembre, alle ore 10:15, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con decreto n. 21 del 05.11.2020, per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	TERREZZI ALESSIO	SI
VICE SINDACO	ROMANELLI MIRCO	--
ASSESSORE	CLEMENTI NORBERTO	SI
ASSESSORE	CORVARO GIOIA	SI
ASSESSORE	PIGNOTTI ALESSIO	SI
ASSESSORE	CIARAPICA GIULIA	--

Presenti n° 4 Assenti n° 2

Assiste alla seduta Segretario Generale CESETTI ALBERTO che ha riscontrato il collegamento simultaneo degli assessori presenti.

Il Presidente illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta che avviene utilizzando la piattaforma telematica denominata <https://comunedisantelpidioamare.jv1.joinconferencing.com>, quindi essendo legale il numero degli intervenuti, TERREZZI ALESSIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.)

**RITENUTO** di dover deliberare in merito;

**VISTO** l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

**RILEVATO** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/09/00 e s.m.i., non comportando la proposta stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

**CON VOTI** favorevoli ed unanimi, resi per appello nominale;

### DELIBERA

- 1. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- 2. DI PRENDERE ATTO** della richiesta di variante normativa al Piano di Lottizzazione APC6 pervenuta in data 15.02.2019 con prot. n. 4189 in adeguamento al PRG vigente.
- 3. DI PRENDERE ATTO** che la variante normativa consiste nell'inserimento dell'uso U4.3 "Grandi strutture di vendita" nelle NTA del Piano di lottizzazione APC6:  
**U4/3 - Grandi strutture di vendita limitatamente al lotto 1 così denominato nel Piano di Lottizzazione "APC6 – Località Brancadoro" approvato definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2004.**
- 4. DI PRENDERE ATTO** che la richiesta di variante normativa al Piano di Lottizzazione APC6 pervenuta non è risultata sottoscritta da tutti i proprietari delle aree interessate.
- 5. DI PRENDERE ATTO** che a seguito di invito a presentare una variante al progetto di lottizzazione in adeguamento al PRG vigente ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L. 1150/92 e dell'art. 55 del REC o di sottoscrivere quella già depositata, non sono pervenute ulteriori adesioni o richieste di modifica.
- 6. DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 28 commi 11 e 12 della L. 1150/92, dell'art. 55 del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 30 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, la Variante normativa d'ufficio al Piano di Lottizzazione APC6 – Località "Brancadoro" in adeguamento al PRG vigente, costituita dai seguenti elaborati:
  - stralcio Norme Tecniche di Attuazione vigenti
  - stralcio Norme Tecniche di Attuazione in variante.
- 7. DI DISPORRE** che la presente deliberazione, corredata degli elaborati tecnici relativi, sia depositata presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi dando comunicazione dell'avvenuto deposito all'albo pretorio del comune, onde consentire a chiunque di prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni in

merito, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92, nonché la loro notifica ai proprietari delle aree interessate.

8. **DI DARE ATTO** che per autorizzare la grande struttura di vendita, preventivamente alla richiesta di autorizzazione commerciale, verrà effettuata sullo specifico progetto che sarà presentato, la verifica di assoggettabilità provinciale a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 "Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA).
9. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area 1 – Servizi per l'Assetto del Territorio e dell'Ambiente – di compiere tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separati voti favorevoli ed unanimi, resi per appello nominale;

#### **DELIBERA**

di renderlo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine procedere celermente alla soluzione delle problematiche dell'APC6 "Brancadoro".

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- L. 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii;
- L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm.ii;
- L.R. 22/2011 e ss.mm.ii;
- Regolamento Edilizio Comunale;
- Statuto comunale.

### MOTIVAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 09.11.1999, pubblicata sul B.U.R.M. n. 129 del 30.12.1999, con la quale è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 10 del 10.03.2004 è stato adottato il Piano di Lottizzazione "APC6 – Località Brancadoro" di cui all'Art. 44 – Aree Progetto prevalentemente commerciali, terziarie e direzionali (APC), approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. 23 del 25.05.2004;

ACCERTATO che la Società "Castagno S.r.l. Agricola Forestale", successivamente alla stipula di apposita Convenzione urbanistica di lottizzazione – Notaio Dr. Francesco Ciuccarelli del 29.06.2004, ha conseguito in passato il rilascio del permesso a costruire per le realizzazioni di tre fabbricati in località Brancadoro di Sant'Elpidio a Mare, in area di sua proprietà;

VISTO che la Società "Castagno S.r.l. Agricola Forestale" ha, altresì, conseguito il rilascio in detti fabbricati delle autorizzazioni commerciali per tre centri commerciali qualificati ciascuno come una media struttura di vendita;

RILEVATO che, a seguito di ricorso amministrativo presentato da privati, il T.A.R. Marche ha dichiarato inammissibili perché tardive le doglianze sui permessi a costruire, ma ha nel contempo annullato le autorizzazioni commerciali rilasciate alla Società "Castagno S.r.l. Agricola Forestale", sul presupposto che quella realizzata dalla predetta "Castagno S.r.l. Agricola Forestale" nella lottizzazione "APC6 – Località Brancadoro" costituiva dal punto di vista commerciale un'unica grande struttura di vendita ed andava quindi assoggettata al relativo procedimento autorizzatorio commerciale;

PRESO ATTO che le sentenze del TAR sono state confermate dal Consiglio di Stato e che quindi trova indubitabile fondamento amministrativo quanto sostenuto dai privati ricorrenti;

ACCERTATO che successivamente il Consiglio di Stato con diverse sentenze, tutte di eguale contenuto, ha chiarito che l'annullamento delle autorizzazioni commerciali rilasciate alla Società "Castagno S.r.l. Agricola Forestale" non si estende alle autorizzazioni emesse né alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività commerciale (SCIA) successive, per le quali i conseguenti provvedimenti amministrativi sono di esclusiva competenza comunale;

VERIFICATO che, per effetto di tali autorizzazioni emesse e SCIA successive, nel corso degli anni molte decine di attività commerciali si sono insediate, dando vita ad un polo commerciale frequentato da migliaia di persone ogni anno con la conseguenza di dare una vasta offerta di lavoro a molte decine di famiglie;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale reputa di preminente interesse pubblico salvaguardare le attività attualmente operanti e i connessi livelli occupazionali ove è attualmente insediato il centro denominato "Castagno Brand Village";

PRESO ATTO della "Variante normativa alle NTA del PRG finalizzata a dare soluzione alle problematiche dell'APC6 – Località Brancadoro" ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e smi approvata con D.C.C, n. 17 del 30.07.2018;

APPURATO che il dispositivo della deliberazione consiliare dà atto che per autorizzare la grande struttura di vendita, preventivamente alla richiesta di autorizzazione commerciale, sarà necessario modificare le norme tecniche del Piano di Lottizzazione ed effettuare sullo specifico progetto che sarà presentato la verifica di assoggettabilità a Via;

RISCONTRATO che in data 15.02.2019 con prot. n. 4189 è pervenuta al Comune di Sant'Elpidio a Mare la richiesta di adeguare le NTA del Piano di Lottizzazione APC 6 Località Brancadoro con l'inserimento dell'uso U 4/3 "Grandi Strutture di Vendita", ma che la stessa non è risultata sottoscritta da tutti i proprietari interessati;

PRESO ATTO che in data 30.09.2019, a seguito di corrispondenza intercorsa tra i proprietari e il Comune circa la sottoscrizione della proposta presentata di variante normativa al Piano di Lottizzazione APC6 da alcuni privati, il Comune ha inviato una nota a tutte le ditte proprietarie interessate per manifestare esplicitamente la volontà di aderire o meno alla richiesta di variante, a cui non ha fatto seguito il riscontro atteso;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ritiene rispondente ad interesse pubblico l'approvazione della presente Variante normativa di che trattasi, finalizzata a dare soluzione alle problematiche del piano di lottizzazione "APC6 – località Brancadoro", ai sensi dell'art. 28 della L. 1150/42 e dell'art. 55 del Regolamento Edilizio Comunale;

VALUTATO che l'approvazione della Variante normativa al piano di lottizzazione "APC6 – località Brancadoro", conforme al PRG è finalizzata a prendere atto delle conclusioni a cui sono giunte le decisioni del Consiglio di Stato, riconoscendo che il rilascio dei permessi di costruire nella proprietà della Società "Castagno S.r.l. Agricola Forestale", ha determinato l'insediamento di una "grande struttura di vendita", così come oggi risulta dal combinato disposto delle lett. h), i) ed i bis) dell'Art. 10 della L.R. n. 27/09 modificata dalla L.R. n. 29/14 e del regolamento regionale n. 1/2015;

ATTESO che quindi, l'obiettivo è quello del rispetto del giudicato formatosi per effetto della duplice sentenza del T.A.R. Marche n. 325/11 e n. 319/11 confermata dalla Sezione V del Consiglio di Stato con sentenza n. 4048/13;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2020 ad oggetto "Atto di indirizzo per variante normativa al piano di lottizzazione "apc6 –località Brancadoro, ditta "castagno s.r.l. agricola forestale" ai sensi dell'art. 55 del REC e art. 30 L.R. 34/92" con cui la Giunta ha fornito l'indirizzo all'Area 6 Servizi per il Territorio e l'Ambiente, di procedere alla variante normativa d'ufficio al Piano di Lottizzazione "APC6 – Località Brancadoro "ai sensi dell'art. 55 del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 28 della L. 1150/42 e smi;

PRESO ATTO infine che tale Variante normativa d'ufficio al Piano di Lottizzazione si è resa necessaria anche in ragione delle pregresse decisioni adottate sul punto dalla medesima Amministrazione Comunale e rimaste intatte rispetto al giudicato intervenuto e della effettiva esistenza di una comunità di operatori economici già insediati, i quali, da un lato, rispondono ai criteri stabiliti dalla disposizione di settore e, dall'altro, hanno maturato un affidamento meritevole di tutela in ordine alla stabilità e rispondenza a legge di tale insediamento, pur nella complessità della normativa;

VISTI i commi 11 e 12, dell'Art. 28 – Lottizzazione di aree – della Legge 1150/1942 che letteralmente dispongono:

*11. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.*

*12. Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il sindaco ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere all'espropriazione delle aree.*

VISTO l'Art. 55 "Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione" del vigente Regolamento Edilizio Comunale che recita testualmente:

*1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo termine il progetto di lottizzazione delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché, ove esistente, del programma pluriennale di attuazione.*

*2. Decorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio.*

*3. Il progetto di lottizzazione d'ufficio, approvato dal Consiglio Comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino ed intendano attuarlo.*

*4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.*

*5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati di cui al precedente articolo 52, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico general;*

CONSIDERATO che in data 16.05.2020 con prot. n. 11640 è stato dato avvio al procedimento ai sensi dell'art. 28 della L. 1150/42 e dell'art. 55 del Regolamento Edilizio Comunale invitando tutti i proprietari delle aree della Lottizzazione APC6, qualora non lo avessero già fatto, a presentare una variante al progetto di lottizzazione in adeguamento al PRG vigente, o in alternativa a manifestare l'accettazione a sottoscrivere gli elaborati della Variante Normativa al Piano di Lottizzazione depositata in Comune con protocollo n. 4189 del 15.02.2019 al fine di risolvere le problematiche evidenziate;

CONSIDERATO anche che la presentazione di una variante al progetto di lottizzazione o in alternativa la manifestazione dell'accettazione e la sottoscrizione degli elaborati della Variante Normativa al Piano di Lottizzazione depositata in Comune, doveva avvenire improrogabilmente entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'invito;

DATO ATTO che l'invito riporta la seguente dicitura: "Qualora non si riscontrasse né la manifestazione né l'adesione, né la presentazione della variante, il Comune sarà autorizzato ad assumere proprie iniziative non esclusa l'attuazione della compilazione d'ufficio della variante ai sensi della normativa sopra richiamata";

RISCONTRATO che non sono pervenute domande o adesioni a seguito di tale invito;

PRESO ATTO dell'indirizzo formulato dalla Giunta Comunale di procedere alla variante Normativa d'ufficio;

PRESO ATTO che la variante parziale al PRG vigente approvata con DCC n. 17 del 30.07.2018 consisteva nella modifica del disposto normativo dell'art. 44 – Aree Progetto prevalentemente commerciali, terziarie e direzionali (APC) – delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Lottizzazione APC6 che regola l'area di espansione APC 6 – Località Brancadoro – introducendo il seguente uso degli immobili attualmente non previsto:

U4/3 - Grandi strutture di vendita limitatamente al lotto 1 così denominato nel Piano di Lottizzazione "APC6 – Località Brancadoro", approvato definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2004;

PRESO ATTO che il dispositivo della stessa Deliberazione n. 17 del 30.07.2018 recita che "per autorizzare la grande struttura di vendita, preventivamente alla richiesta di autorizzazione commerciale, sarà necessario modificare le norme tecniche del Piano di Lottizzazione";

CONSIDERATO pertanto che la presente variante al Piano di Lottizzazione consiste nell'adeguamento della sua normativa prevista dalle NTA alla normativa delle NTA del PRG vigente, ovvero del piano ad esso sovraordinato, le cui norme nel frattempo sono state modificate a seguito della variante parziale al PRG del 2018;

PRESO ATTO che tale adeguamento consiste nell'inserimento dell'uso **"U4/3 - Grandi strutture di vendita limitatamente al lotto 1 così denominato nel Piano di Lottizzazione "APC6- Località Brancadoro" approvato definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2004"** nelle NTA del Piano di lottizzazione, finora non previsto:

Usi previsti:

U4/1 – (Commercio al dettaglio)

U4/2 – (Medie strutture di vendita)

U4/4 – (Commercio all'ingrosso)

U4/5 – (Pubblici esercizi)

U4/7 – (Complessi terziario direzionali)

U5/8 – (Attrezzature tecnologiche per servizi tecnici urbani)

U6/1 – (Attrezzature per la mobilità meccanizzata)

U6/4 – (Parcheggi a raso, in sottosuolo o in elevazione);

PRESO ATTO che con Determinazione dell'Amministrazione Provinciale di Fermo Registro Generale n. 108 del 17.02.2017 era stata già esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, della Legge Regionale n. 6 del 12 giugno 2007, la variante normativa al PRG in località Brancadoro;

VALUTATO che ai sensi delle Linee Guida approvate con DGR n. 1647 del 23.12.2019 la presente variante normativa al Piano di Lottizzazione APC& rientra nell'ambito di quanto previsto al Capitolo A.3) "Campo di applicazione" punto 3.d per il quale sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS: *"gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati"*;

CONSIDERATI i pareri degli Enti competenti già acquisiti in sede di adozione della Variante Generale al Piano Regolatore, di approvazione del Piano di Lottizzazione "APC6 – Località Brancadoro", avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2004 e in ultimo in sede della "Variante Normativa alle NTA del PRG finalizzata a dare soluzione alle problematiche dell'"APC6 - Località Brancadoro", ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e smi" approvata con D.C.C. n. 17 del 30.07.2018 e che tutti in questa sede vengono confermati;

VISTA la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 2.4.68 n. 1444;

VISTA la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPR 06 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente P.R.G.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, Testo unico sugli Enti Locali;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

#### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

- 10. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO** costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
- 11. DI PRENDERE ATTO** della richiesta di variante normativa al Piano di Lottizzazione APC6 pervenuta in data 15.02.2019 con prot. n. 4189 in adeguamento al PRG vigente;
- 12. DI PRENDERE ATTO** che la variante normativa consiste nell'inserimento dell'uso U4.3 "Grandi strutture di vendita" nelle NTA del Piano di lottizzazione APC6:  
**U4/3 - Grandi strutture di vendita limitatamente al lotto 1 così denominato nel Piano di Lottizzazione "APC6 - Località Brancadoro" approvato definitivamente con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2004;**
- 13. DI PRENDERE ATTO** che la richiesta di variante normativa al Piano di Lottizzazione APC6 pervenuta non è risultata sottoscritta da tutti i proprietari delle aree interessate;
- 14. DI PRENDERE ATTO** che a seguito di invito a presentare una variante al progetto di lottizzazione in adeguamento al PRG vigente ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L. 1150/92 e dell'art. 55 del REC o di sottoscrivere quella già depositata, non sono pervenute ulteriori adesioni o richieste di modifica;
- 15. DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 28 commi 11 e 12 della L. 1150/42, dell'art. 55 del Regolamento Edilizio Comunale e dell'art. 30 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, la



Variante normativa d'ufficio al Piano di Lottizzazione APC6 – Località “Brancadoro” in adeguamento al PRG vigente, costituita dai seguenti elaborati:

- stralcio Norme Tecniche di Attuazione vigenti
- stralcio Norme Tecniche di Attuazione in variante

- 16. DI DISPORRE** che la presente deliberazione, corredata degli elaborati tecnici relativi, sia depositata presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi dando comunicazione dell'avvenuto deposito all'albo pretorio del comune, onde consentire a chiunque di prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni in merito, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92, nonché la loro notifica ai proprietari delle aree interessate;
- 17. DI DARE ATTO** che per autorizzare la grande struttura di vendita, preventivamente alla richiesta di autorizzazione commerciale, verrà effettuata sullo specifico progetto che sarà presentato, la verifica di assoggettabilità provinciale a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 “Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)
- 18. DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area 1 – Servizi per l'Assetto del Territorio e dell'Ambiente – di compiere tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato.

Inoltre in relazione all'urgenza propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile **Arch. MARSILI ALESSANDRA** in data **18/09/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**  
**Arch. MARSILI ALESSANDRA**

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Presidente**  
**TERRENZI ALESSIO**

**Il Segretario Generale**  
**CESETTI ALBERTO**

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1842**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PLINI GIANLUCA** attesta che in data 15/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Sant'Elpido a Mare, lì 15/12/2020

Il Firmatario la pubblicazione

PLINI GIANLUCA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.